Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 | ROMA - Giovedì, 23 marzo 1933 - ANNO XI | Numero 69

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 160.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione di Gesù e Maria, detta degli Eudisti, con sede in Roma.

N. 160. R. decreto 2 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, via dei Querceti, n. 15, della Congregazione di Gesù e Maria, detta degli Eudisti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 161.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia romana dei Frati Minori Cappuccini con sede in Roma.

N. 161. R. decreto 2 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia romana, con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 27, dei Frati Minori Cappuccini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 162.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di S. Maria, detto delle Salesiane, in Padova.

N. 162. R. decreto 2 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di S. Maria, detto delle Salesiane, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 163.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Servite sotto il titolo di S. Caterina, in S. Angelo in Vado.

N. 163. R. decreto 2 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Servite, sotto il titolo di S. Caterina, in S. Angelo in Vado.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 164.
Modificazione dell'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione Carlo Cavallini Bono ».

N. 164. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene modificato l'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione Carlo Cavallini Bono » approvato con R. decreto 20 marzo 1924, n. 581.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932.
Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli (ex provincia di Caserta).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta approvato con R. decreto 9 ottobre 1909 e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, n. 19944;

Ritenuto che, in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali, parte del territorio dell'ex provincia di Caserta è stato aggregato alla provincia di Napoli;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio di detta provincia di Napoli, compilato dall'ufficio del Genio civile di Caserta;

Visti gli atti della esperita istruttoria in conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche;

Considerato che in seguito alla pubblicazione del cennato schema di elenco fu, in data 5 settembre 1930, presentata opposizione da parte del comune di Roccamonfina e precisamente nei riguardi della iscrizione delle sorgenti Valle Amati e Santuccia di cui, rispettivamente, ai nn. 1 e 2 dello schema di elenco;

Considerato che i corsi iscritti nello schema di elenco sono tutti costituiti da sorgenti naturali di notevole portata, tributarie dei fiumi Savone e Garigliano del cui bacino imbrifero fanno parte, utilizzate o utilizzabili per uso di pubblico e generale interesse;

Che anche le sorgenti Valle Amati e Santuccia, scaturienti naturalmente dal suolo, avendo i suddetti caratteri, sono da ritenersi pubbliche e quindi legittima è la loro inclusione nell'elenco;

Che delle acque delle sorgenti Santuccia è stata già assentita, senza contrasti, regolare concessione alle Ferrovie dello Stato;

Che i motivi di opposizione del comune di Roccamonfina, in quanto attengono alla identificazione delle sorgenti iscritte non hanno rilievo, essendo risultato che effettivamente le sorgenti stesse sono quelle cui il Comune si riferisce e delle quali vanta la proprietà;

Che, in merito, la opposizione non ha alcun fondamento, perchè la circostanza che il Comune ha captato le sorgenti destinandole a determinati usi non vuol dire che esso ne avesse la proprietà, se le sorgenti hanno carattere demaniale, salvo, s'intende, il diritto del Comune e degli altri utenti al riconoscimento delle loro utenze ove ricorrano le condizioni stabilite dal R. decreto-legge sopracitato;

Che tanto meno è apprezzabile l'argomento addotto dal Comune per contestare la demanialità delle sorgenti circa il limitato interesse locale che hanno le acque in questione, non dovendosi il pubblico generale interesse cui la legge si riferisce intendere nel senso della sua estensione nello spazio, bensì nel senso della sua intensità, per cui, essendo le acque delle due sorgenti utilizzate ed utilizzabili per usui irrigui, industriali e potabili è evidente l'interesse che in tali usi è connesso anche se limitato a una determinata e non estesa zona di territorio:

Che, pertanto, la opposizione del comune di Roccamonfina va respinta;

Visto il voto 30 ottobre 1932, n. 2163, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e l'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il suindicato elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Napoli (già dell'ex provincia di Caserta) compilato dall'ufficio del Genio civile di Caserta, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 247.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente Valle Amati	Fiume Savone	Roccamonfina	Dallo sbocco alle sorgenti queste comprese.
2	Sorgente Santuccia	Savone	Teano Roccamonfina	Dallo sbocco alla sorgente questa compresa.
3	Sorgente Mofeta « Grande Inferno »	Garigliano	Rocca d'Avandro	Id.
4	Sorgente Aurielli e Catafari	Id.	Sessa Aurunca	Id.
5	Sorgente Mofeta degli Ospiti e Piccolo Inferno	Id.	Id.	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(470)

REGIO DECRETO 2 marzo 1933.
Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali pel quadriennio 1933-1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento della Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1933-1936, sono chiamati:

il comandante della Milizia nazionale forestale;

i consoli della Milizia nazionale forestale Cremisi comm. dott. Arduino e Merendi comm. dott. prof. Ariberto;

Bigazzi gr. uff. rag. Giorgio, direttore capo di ragioneria, e Morelli cav. uff. dott. Aurelio, intendente di finanza, capo divisione presso il Ministero delle finanze, designati dal Ministero delle finanze;

Bianca comm. avv. Pasquale, sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Albinito comm. ing. Ferdinando, ispettore superiore del Genio civile componente della 2ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Porro nob. gr. cr. Carlo dei conti di S. Maria della Bicocca, generale d'armata, senatore del Regno;

Milani gr. uff. Giambattista, senatore del Regno;

Di Tella comm. dott. Giuseppe, professore presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Baliana (Egitto), addì 2 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1933 - Anno XI
Registro Azienda Foreste demaniali, n. 74. — VACCARO.

(878)

REGIO DECRETO 19 gennaio 1933.

Autorizzazione alla Società Tramways Vercellesi ad emettere obbligazioni con vincolo di garanzia sulla sovvenzione governativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dalla Società Tramways Vercellesi, anonima per azioni con sede in Vercelli e capitale sociale di L. 5.000.000, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad emettere un prestito obbligazionario con vincolo di garanzia sulla sovvenzione governativa afferente ai lavori di elettrificazione della tramvia Vercelli-Trino, di cui la Società stessa è concessionaria;

Visto l'art. 13 della legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto il certificato 14 aprile 1932-X, rilasciato dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze, dal quale certificato risulta:

a) che, per i lavori di elettrificazione della tramvia Vercelli-Trino è dovuta alla Società predetta una annualità trentacinquennale di L. 168.287,03 con scadenza al 14 ottobre di ogni anno dal 1929 al 1963 compreso;

b) che sono state corrisposte alla Società le prime due annualità scadute il 14 ottobre 1929 e 1930, mentre è stata sospesa quella di scadenza al 14 ottobre 1931;

c) che sulle 32 annualità residue non grava vincolo alcuno;

Visto il contratto stipulato il 1° ottobre 1932-X, ai rogiti del notaio dott. Annibale Germano in Torino, registrato a Torino il 6 ottobre stesso al n. 2595, atti pubblici, e di cui all'annessa tabella vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni, dal quale contratto risultano l'importo, le caratteristiche ed il regolamento del prestito obbligazionario, nonchè il mandato che la Società Anonima Tramways Vercellesi ha conferito e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara ha accettato per esigere le annualità di sovvenzione governativa e per provvedere al servizio delle obbligazioni nel modo indicato nel contratto medesimo;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Tramways Vercellesi, anonima per azioni con sede in Vercelli e capitale sociale di L. 5.000.000, è autorizzata ad emettere un prestito obbligazionario di L. 2.000.000 con vincolo di garanzia sulla sovvenzione governativa afferente ai lavori di elettrificazione della tramvia Vercelli-Trino, e con le modalità e secondo il piano di ammortamento specificati nel contratto 1° ottobre 1932-X, ai rogiti del notaio dott. Annibale Germano, in Torino, stipulato fra essa Società e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara.

Art. 2.

A servizio del prestito obbligazionario di cui al precedente articolo, sono vincolate le annualità di sovvenzione governativa di L. 168.287,03 ciascuna, afferenti ai lavori di elettrificazione della tramvia Vercelli-Trino a partire dall'annualità scaduta, ma non ancora pagata, il 14 ottobre 1932 fino a quella scadente il 14 ottobre 1963 inclusa.

Art. 3.

Il pagamento delle suddette annualità, in virtù del mandato conferito ed accettato giusta il citato contratto 1° ottobre 1932, avverrà nei confronti della Banca popolare cooperativa anonima di Novara che, fino a concorrenza delle somme riscosse dallo Stato, resterà garante in proprio verso gli obbligazionisti per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle obbligazioni.

Art. 4.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che, con l'annessa tabella, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 302. — GUALTIERI.

Repertorio n. 23.056 16.248.

Costituzione di vincolo a garanzia di pagamento di interessi e del rimborso del capitale rappresentato da obbligazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentadue-X ed alli primo del mese di ottobre in Torino, nel mio studio in via Garibaldi, n. 18.

Avanti me dottor Annibale Germano, Regio notaio inscritto al Collegio notarile di Torino, mia residenza, si sono costituiti:

da una parte: la spettabile Società Anonima Tramways Vercellesi, con sede in Vercelli, col capitale di L. 5.000.000 versato, in persona del suo amministratore delegato ing. Italo Migliau fu Abramo, nato a Torino, residente a Biella, autorizzato al presente atto dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti come dal verbale 5 dicembre 1931, depositato nei rogiti del notaio dottor Pericle Germano con atto 18 dicembre 1931, che per copia autentica qui si allega sotto *A*, dispensatane la lettura; e dall'altra parte la spettabile Banca popolare cooperativa anonima di Novara, corrente in Novara, in persona del signor rag. Giovanni Acquistapace fu Giovanni Maria, nato a Morbegno, provincia di Sondrio, residente a Biella, a quanto infra specialmente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Banca medesima con verbale 30 maggio 1932, che per copia autentica, qui si allega sotto *B*, dispensatane la lettura; la stessa Banca popolare cooperativa anonima di Novara agente anche nella sua veste di rappresentante di tutti i portatori anche futuri delle obbligazioni 6 % della Società Anonima Tramways Vercellesi, nominata a tale ufficio dalla stessa Anonima Tramways Vercellesi, con la su citata deliberazione assembleare 5 dicembre 1931.

E detti signori comparenti aventi la capacità giuridica richiesta, e della cui identità personale io notaio sono certo, previa rinunzia, meco d'accordo, all'assistenza dei testimoni a questo atto, dichiarano e convengono quanto segue:

Premesso:

che l'assemblea generale straordinaria dei soci della Società Anonima Tramways Vercellesi, su citata, con deliberazione 5 dicembre 1931, depositata nei rogiti del notaio dottor Pericle Germano di Biella, con atto 18 dicembre 1931, omologato dal Tribunale civile e penale di Vercelli con decreto 9 gennaio 1932, deliberava:

A) Di far luogo alla emissione di numero 2000 (duemila), obbligazioni da L. 1000 (mille), nominali cadauna, al portatore, convertibili in nominative a richiesta ed a spese dei possessori e viceversa, fruttanti l'interesse annuo del 6 %, al netto da ogni imposta presente o futura che per legge non spetti tassativamente all'obbligazionista.

B) Di stabilire per le obbligazioni come sopra emittende le norme seguenti:

1° Gli interessi saranno pagabili semestralmente in via posticipata al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno;

2° Le obbligazioni saranno rimborsabili nel termine di anni trenta a partire dal primo gennaio 1933 mediante sorteggio annuale da farsi presso la sede sociale entro il mese di ottobre di ogni anno, secondo il piano di ammortamento relativo.

Le obbligazioni estratte saranno rimborsate a partire dal giorno primo gennaio successivo all'estrazione;

3° I certificati presentati per il rimborso dovranno essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno stabilito per il rimborso, in difetto di che, sarà dedotto dall'ammontare delle obbligazioni l'importo delle cedole mancanti.

L'elenco dei titoli estratti verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro dieci giorni dall'eseguito sorteggio;

4° A partire dal 1° gennaio 1934 il Consiglio di amministrazione, avrà ogni anno facoltà di deliberare il rimborso alla pari della totalità o di parte delle obbligazioni rimaste in circolazione, anche aumentando il numero dei titoli da estrarre.

La deliberazione del rimborso anticipato dovrà dal Consiglio essere presa almeno sei mesi prima della data alla quale intende effettuare il rimborso, data che dovrà coincidere col 30 giugno e col 31 dicembre.

La deliberazione del rimborso anticipato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nei quindici giorni successivi;

5° I rimborsi delle obbligazioni sono esenti da qualunque imposta o tassa italiana presente e futura che per legge non spetti tassativamente all'obbligazionista;

6° Il servizio di pagamento delle cedole e dei titoli estratti sarà fatto presso la sede sociale o presso quegli altri istituti che saranno designati dalla Società emittente, anno per anno, con avviso da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

7° Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti con vincolo assoluto a favore degli obbligazionisti e per essi a favore della loro rappresentante di cui infra, sulle sovvenzioni che lo Stato deve corrispondere alla Società emittente per la elettrificazione della Vercelli-Trino a norma della convenzione 30 marzo 1928, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1217.

Tutto ciò a norma dell'art. 13 della legge 14 luglio 1912, n. 835.

In conseguenza di tale vincolo la rappresentante degli obbligazionisti è stata autorizzata con procedura speciale irrevocabile, salvo resa dei conti, a riscuotere le sovvenzioni governative di cui sopra per tutta la durata della loro corresponsione, avvalendosi del ricavo per procedere al pagamento degli interessi e del rimborso graduale del capitale obbligazionario;

8° La rappresentanza di tutti i portatori anche futuri delle obbligazioni di fronte alla Società debitrice e di fronte a qualunque terzo, per ogni atto o consenso relativo alle obbligazioni stesse, è affidata alla spettabile Banca popolare cooperativa anonima di Novara, la quale la eserciterà validamente per mezzo di persona designanda dal suo Consiglio di amministrazione, sia permanentemente per tale oggetto, sia di volta in volta con conferimento alla stessa di tutti i poteri per la rappresentanza medesima.

Nel caso che la rappresentante su detta dovesse essere surrogata per qualunque motivo nella rappresentanza su detta, la surrogazione sarà fatta dal presidente del Tribunale di Biella, su ricorso della Società debitrice, oppure di uno o più obbligazionisti;

9° Qualora il Consiglio di amministrazione della Società emittente deliberasse a termine del precedente art. 6, il rimborso anticipato alla pari della totalità o di parte delle obbligazioni rimaste in circolazione, anche aumentando il numero dei titoli da estrarre, la rappresentante degli obbligazionisti dovrà consentire a liberare parzialmente o totalmente in relazione ai maggiori rimborsi avvenuti, i sussidi statali di cui al precedente art. 7;

10° Tutte le comunicazioni della Società ai portatori delle obbligazioni sono validamente eseguite mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

11° Il possesso del titolo rappresentativo delle obbligazioni implica da parte del suo portatore piena accettazione di tutte le condizioni sopra stabilite di fronte alla Società debitrice.

Qualsiasi contestazione fra il portatore delle obbligazioni e la Società sarà decisa dall'autorità giudiziaria di Biella quale foro eletto.

PIANO DI AMMORTAMENTO DELLE AZIONI.

Annualità di rimborso	DATA	Obbligazioni da rimborsare	Titoli da rimborsare			Valore dei titoli da rimborsare
			da una obbligazione	da cinque obbligazioni	da dieci obbligazioni	
1	1 gennaio 1933....	25	5	2	1	25.000
2	1 » 1934....	27	7	2	1	27.000
3	1 » 1935....	29	9	2	1	29.000
4	1 » 1936....	30	5	1	2	30.000
5	1 » 1937....	32	7	1	2	32.000
6	1 » 1938....	34	9	1	2	34.000
7	1 » 1939....	36	6	2	2	36.000
8	1 » 1940....	38	8	2	2	38.000
9	1 » 1941....	40	10	2	2	40.000
10	1 » 1942....	43	8	3	2	43.000
11	1 » 1943....	46	6	4	2	46.000
12	1 » 1944....	48	8	4	2	48.000
13	1 » 1945....	51	6	3	3	51.000
14	1 » 1946....	54	9	3	3	54.000
15	1 » 1947....	57	7	2	4	57.000
16	1 » 1948....	60	5	3	4	60.000
17	1 » 1949....	64	9	3	4	64.000
18	1 » 1950....	68	8	4	4	68.000
19	1 » 1951....	72	7	5	4	72.000
20	1 » 1952....	77	7	4	5	77.000
21	1 » 1953....	81	6	5	5	81.000
22	1 » 1954....	86	6	6	5	86.000
23	1 » 1955....	91	6	5	6	91.000
24	1 » 1956....	97	7	6	6	97.000
25	1 » 1957....	102	7	7	6	102.000
26	1 » 1958....	109	9	6	7	109.000
27	1 » 1959....	115	5	8	7	115.000
28	1 » 1960....	122	7	7	8	122.000
29	1 » 1961....	129	9	8	8	129.000
30	1 » 1962....	137	7	8	9	137.000
	TOTALI.....	2.000	215	119	119	2.000.000

C) Di conferire al presidente del Consiglio di amministrazione signor ingegnere gr. uff. Filippo Tajani ed al consigliere signor Migliau ing. Italo, ogni opportuno potere perchè anche disgiuntamente uno dall'altro possano addivenire all'atto di costituzione del vincolo suddetto, con espressa facoltà di accettare le eventuali modificazioni, che venissero richieste dai competenti Ministeri e dal Tribunale.

Ciò premesso e confermato le parti e cioè la Società Anonima Tramways Vercellesi in persona del suo amministratore delegato ing. Italo Migliau e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, nella sua veste di rappresentante di tutti i portatori anche futuri delle obbligazioni della Società Anonima Tramways Vercellesi in persona del prefato suo legale rappresentante signor ragioniere Giovanni Acquistapace in esecuzione di quanto sopra, stipulano e convengono quanto segue:

1° la premessa tutta fa parte integrale del presente atto;

2° la Società Anonima Tramways Vercellesi con sede in Vercelli in persona del suo amministratore delegato ing. Migliau dichiara di vincolare, a garanzia del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale di numero duemila obbligazioni di cui alla premessa, la sovvenzione governativa afferente ai lavori di elettrificazione della Tramvia Vercelli-Trino e quindi le intere annualità relative di L. 168.287,03 a cominciare da quella che va a scadere il 15 ottobre 1932, e ciò a norma della convenzione 30 marzo 1928, approvata con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1217;

3° il vincolo è fatto a favore della Banca popolare cooperativa anonima di Novara con sede in Novara la quale in persona del suo legale rappresentante signor rag. Giovanni Acquistapace prefato, accetta nella sua veste di rappresentante i portatori di obbligazioni e per gli scopi specifici di cui al n. 2.

A tale fine la Società Anonima Tramways Vercellesi sedente in Vercelli, conferisce alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara il più ampio mandato per esigere in suo nome e vece le annualità di cui al n. 2, autorizzandola a rilasciare alla Tesoreria dello Stato, quietanza di liberazione;

4° la Banca popolare cooperativa di Novara nei limiti delle annualità riscosse, resterà quindi garante in proprio verso gli obbligazionisti del pagamento degli interessi e del rimborso delle obbligazioni estratte, e vi provvederà pertanto alle fissate scadenze a nome ed in sostituzione della Società Anonima Tramways Vercellesi, ferma in ogni caso e per ogni altro motivo la responsabilità diretta di quest'ultima;

5° il presente atto verrà a cura della Società Anonima Tramways Vercellesi notificato all'Ecc.mo Ministero delle comunicazioni;

6° la presente convenzione avrà esecuzione dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale col quale verrà approvata la emissione delle obbligazioni col vincolo delle annualità governative come sopra previsto;

7° tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società Anonima Tramways Vercellesi.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e di esso ne ho dato lettura ai signori comparenti i quali, approvando e confermando qui meco si sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli occupa pagine quindici meno linee quattro.

In originale firmati:

Rag. Giovanni Acquistapace.
Ing. Italo Migliau.
Dott. Annibale Germano, notaio

Visto:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(816)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria sindacale fascista di Ventimiglia per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47 delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo numero 27 e modificato con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria sindacale fascista di Ventimiglia di Sicilia fu autorizzata ad esercitare il credito agrario di esercizio quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con provvedimento dell'Istituto ora nominato del 13 agosto 1930, n. 282;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con lettera del 1° marzo 1933-XI, n. 3262;

Decreta:

È revocata alla Cassa agraria sindacale fascista di Ventimiglia di Sicilia l'autorizzazione già concessale ad esercitare il credito agrario di esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(894)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1933.
Norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approvava il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con la legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1365, con la quale è stato esteso l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;

Considerata la opportunità di emanare norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle pesche.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle pesche, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero delle pesche ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da ammaccature, da lesioni, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione commerciale devono considerarsi il diffuso cambiamento del colorito verde esterno (sbiancatura, voltatura, sfioritura), la perdita di peluria (fatta eccezione per la varietà « Trionfo ») e la perdita di opacità.

I frutti debbono comunque essere ben consistenti per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

I frutti contenuti in ogni imballaggio devono essere della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Debbono essere distinti con la qualifica di « Prima » i frutti che, possedendo i requisiti suindicati, risultino anche immuni da difetti che ne pregiudichino comunque l'aspetto, e con la qualifica di « Seconda » gli altri.

Art. 4.

CATEGORIE DI CALIBRAZIONE.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata la esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai sedici centimetri, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

con circonferenza superiore ai 28 cm.: distinguibile con le lettere *AAA;*

con circonferenza da 25 a 28 cm.: distinguibile con le lettere *AA;*

con circonferenza da 22,5 a 25 cm.: distinguibile con la lettera *A;*

con circonferenza da 20 a 22,5 cm.: distinguibile con la lettera *B;*

con circonferenza da 18 a 20 cm.: distinguibile con la lettera *C*;

con circonferenza da 16 a 18 cm.: distinguibile con la lettera *D*.

Per le pesche delle varietà « Amsden », « Fior di Maggio », « Uneeda » e loro sinonimi, esportate fino a tutto luglio, è ammessa una categoria supplementare da 14 a 16 centimetri di circonferenza, distinguibile con la lettera *E*.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

6 % in numero, di frutti non aventi i requisiti qualitativi stabiliti rispettivamente per le qualifiche di selezione di cui all'art. 3, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume e dal « mal della scatola » esternamente rilevabile. Per le pesche conservate in frigorifero è ammessa una tolleranza supplementare del 3 % in numero, di frutti affetti da alterazioni che ne pregiudichino la resistenza e la commestibilità;

10 % in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo e al terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione delle pesche sono prescritti i seguenti imballaggi:

1. — *Cassetta chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza variabile, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10; fiancate, fondo e coperchio di uno o più pezzi dello spessore di mm. 4, intervallati al massimo di 3 cm. nelle fiancate e di 4 cm. nel coperchio e nel fondo, con eventuali listelli di rinforzo;

2. — *Cassetta chiusa* (particolarmente raccomandabile per l'impacco a più strati) avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza variabile e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10; fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4; fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 4, intervallati di un centimetro; due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate;

3. — *Cassetta aperta accatastabile,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 40, altezza cm. 11-12 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4; fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10; fondo di più pezzi trasversali ben combacianti, dello spessore di mm. 4, inchiodati sulle fiancate; quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 5, e sporgenti 3 cm. dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; 4 listelli agli angoli del fondo larghi cm. 2 e spessi mm. 10 inchiodati sulle testate e sulle fiancate in corrispondenza della sezione triangolare dei quattro cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento;

4. — *Gabbietta troncopiramidale chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46 × 28, inferiori centimetri 34×16, altezza cm. 17, con i listelli intervallati al massimo di 3 cm. nelle fiancate e testate e di 4 cm. nel coperchio e costruita a regola d'arte.

L'uso della gabbietta troncopiramidale è limitato ai frutti delle categorie di grossezza *D* e *E*.

Gli spessori sopra indicati valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze affini, tali spessori possono essere ridotti di due millimetri per le testate delle cassette chiuse e per le fiancate delle cassette accatastabili e di un millimetro per gli altri elementi.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e inchiodati a regola d'arte.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi su prescritti.

Art. 7.

IMPACCO.

Nelle cassette chiuse e nella gabbietta troncopiramidale i frutti devono essere impaccati a strati ordinati. Nelle cassette aperte accatastabili possono anche essere posti alla rinfusa.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare uniformi per composizione e qualità. Usando la gabbietta troncopiramidale è obbligatorio l'uso di addobbi e l'interposizione di materiale di protezione atto ad eliminare le conseguenze della pressione sugli strati inferiori.

I materiali d'impacco e d'addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori.

È obbligatorio il completo avvolgimento dei frutti in carta velina bianca, con eccezione dei frutti dello strato superiore che possono essere incartati solo per metà.

È raccomandato altresì l'impacco « diagonale » dei frutti secondo uno degli schemi seguenti:
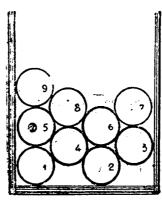
disposizione 2-2
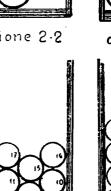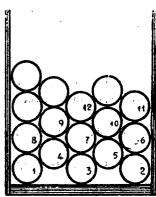
disposizione 3-2

disposizione 3-3
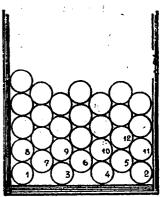
disposizione 4-3

Art. 8.

INDICAZIONI ESTERNE.

All'esterno di ogni imballaggio contenente pesche per esportazione si devono apporre in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale per l'esportazione;

b) prodotto e varietà;

c) qualifica di selezione e cioè « Prima » o « Seconda »;

d) categoria di grossezza e cioè le lettere *AAA* o *AA* o *A* o *B* o *C* o *D* o *E*, secondo quanto previsto all'art. 4 a cui deve seguire l'indicazione del numero dei frutti;

e) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate e quando ciò non sia possibile, anche in parte sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

Art. 9.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Per la sola campagna 1933 sono stabilite le seguenti disposizioni transitorie:

a) la categoria supplementare di grossezza *E*, di cui al terzo comma dell'art. 4, è ammessa per le pesche di qualsiasi varietà esportate fino a tutto luglio;

b) l'uso della gabbietta troncopiramidale è ammesso anche per i frutti della categoria di grossezza *C*;

c) per consentire lo smaltimento delle giacenze è tollerato l'uso di imballaggi che presentino dimensioni e caratteristiche di costruzione differenti da quelle prescritte all'art. 6, a condizione che la tara non superi il 20 % del peso lordo per gli imballaggi a uno strato e del 15 % per quelli a più strati.

Art. 10.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si effettuerà secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale per l'esportazione e in maniera da assicurare che la merce consegnata al vettore per la spedizione all'estero sia rispondente ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Al controllo provvedono gli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, il personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di pesche devono, non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata, per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

d) la natura del prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 967. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo competente.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire, suddivisi secondo i tipi d'imballaggio e, per ogni tipo, secondo le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato d'ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di pesche dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, o da altri centri di rispedizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, il controllo si effettua presso i centri medesimi.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di pesche devono essere dichiarate, anche nel caso di spedizioni miste, con la precisa loro qualifica. Tale dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente pesche la quantità di esse;

b) quando si tratti di spedizioni miste di pesche e di altri prodotti, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto

1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pesche che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle pesche.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Piemonte	Asti
Liguria	Albenga
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Mogliano Noale Padova
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Imola Cesena Massalombarda
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di pesche da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto nazionale per l'esportazione, via Torino, 107, Roma.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(902)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2257-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Carlo fu Giovanni, nato a Trieste il 25 agosto 1882 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Sup. n. 817, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Germek in Kobal di Francesco, nata il 27 luglio 1886, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 7 giugno 1907, figlio;
3. Zora di Carlo, nato il 22 novembre 1910, figlia;
4. Marcello di Carlo, nato il 24 luglio 1912, figlio;
5. Luigi di Carlo, nato il 25 maggio 1914, figlio;
6. Maria di Carlo, nata il 25 ottobre 1922, figlia;
7. Giulio di Carlo, nato il 18 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8609)

N. 11419-2258-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Germek ved. Maria fu Ferdinando nata Forza, nata a Pola il 13 gennaio 1876 e residente a

Trieste, via Giuliani, 29, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Alberta fu Carlo, nata il 25 luglio 1895, figlia;
2. Remiglio fu Carlo, nato il 21 gennaio 1899, figlio;
3. Teresa fu Carlo, nata il 23 dicembre 1903, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8610)

N. 11419-2239-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Antonio di Andrea, nato a Trieste, il 5 marzo 1904 e residente a Trieste, Guardiella, 975, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Germek nata Zoch di Francesco, nata il 25 febbraio 1907, moglie;
2. Claudio di Antonio, nato il 27 gennaio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8611)

N. 11419-2242-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Andrea fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 novembre 1879 e residente a Trieste, Guardiella, n. 1060, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Germek nata Fonda di Giovanni, nata l'8 luglio 1880, moglie;
2. Carlo di Andrea, nato il 26 settembre 1908, figlio;
3. Giuseppe di Andrea, nato il 28 marzo 1911, figlio;
4. Luigia di Andrea, nata il 10 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8612)

N. 11419-2243-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Agostino di Agostino, nato a Trieste il 24 gennaio 1911 e residente a Trieste, Guardiella Farneto, 1333, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ludmilla Germek nata Pegan di Francesco, nata il 15 agosto 1908, moglie;
2. Iolanda di Agostino, nata il 18 novembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8613)

N. 11419-2244-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Agostino fu Giovanni, nato a Trieste il 28 agosto 1884 e residente a Trieste, via Coronco, n. 39, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Germek nata Finotto di Antonio, nata il 26 febbraio 1889, moglie;
2. Anna di Agostino, nata il 12 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8614)

N. 11419-2245-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Andrea fu Bortolo, nato a Trieste il 6 novembre 1874 e residente a Trieste, Guardiella, 1320, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Germek nata Koren di Antonio, nata il 1° novembre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8515)

N. 11419-2246-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Germek ved. Giovanna fu Giov. Maria nata Karis, nata a Trieste, via Ghirlandaio, 23, sono restituiti nella forma italiana di « Germani » e « Caris ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna fu Andrea, nata il 13 luglio 1882, figlia;
2. Giovanni-Maria fu Andrea, nata il 14 novembre 1883, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8616)

N. 11419-13196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Duimovich di Francesco, nato a Trieste il 22 aprile 1902 e residente a Trieste, Androna S. Cilino n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Domini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Duimovich è ridotto in « Domini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8779)

N. 11419-7732.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Dusnig di Francesco, nato a Trieste il 21 settembre 1895 e residente a Trieste, via dello Scoglio n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dussini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Dusnig è ridotto in « Dussini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carola Ursich in Dusnig fu Andrea, nata il 12 ottobre 1897, moglie;
2. Fortunata di Giovanni, nata l'11 aprile 1923, figlia;
3. Sergio di Giovanni, nato il 19 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8780)

N. 11419-10329.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Margherita Dvorsak fu Giovanni ved. Lamberti, nata a Trieste il 16 giugno 1876 e residente a Trieste, via Montorsino n. 13, Roiano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Dorsani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Margherita Dvorsak ved. Lamberti è ridotto in « Dorsani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8781)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati, il giorno 16 marzo 1931-XI, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.

(904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio generale di irrigazione « Cles-Tuenno-Tassullo-Nanno » in provincia di Trento.

Con decreto 23 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio successivo, registro n. 4, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi dei R. decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio generale di irrigazione « Cles-Tuenno-Tassullo-Nanno », con sede in Cles, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 950 ditte, con un comprensorio di ettari 1034.05.10, è stato costituito legalmente con statuto approvato con decreto del 5 luglio 1852, n. 5051, del presidente dell'ex Reggenza di Trento ai sensi della legge provinciale del Tirolo.

(898)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ruoli di anzianità del personali civili.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

In esecuzione ed agli effetti dell'articolo 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato

Rende noto

che è stato pubblicato l'Annuario ufficiale della Regia aeronautica per l'anno 1933, contenente, fra l'altro, i ruoli di anzianità dei personali civili della Regia aeronautica, secondo la situazione al 1° gennaio 1933.

Roma, addì 9 marzo 1933 - Anno XI.

Il Ministro: BALBO.

(899)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 66.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.36
Inghilterra (Sterlina)	66.65
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	374.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.72
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.28
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.45
Olanda (Fiorino)	7.857
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.50
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	75.80
Id. 3,50 % (1902)	74.30
Id. 3 % lordo	54.15
Consolidato 5 %	84.625
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id. id Id. 1940	102.225
Id. id. Id. 1941	102.175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.525

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 28

			DIFFERENZE con la situazione al 20 febbraio 1933 (migliaia di lire)	
ATTIVO.				
Oro in cassa . . . . L.		6.174.488.271,11	+	235.214
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	962.120.220,56		—	271.501
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	74.924,46		—	83
		962.195.145,02	—	271.584
Riserva totale . . . . L.		7.136.683.416,13	—	36.370
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.7[illegible].106		—
Cassa . . . . »		327.042.457,49	—	935
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		4.999.524.009,44	+	28.650
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.031.396,34	+	510
Anticipazioni — su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . L.	811.923.154,0[illegible]		+	280.839
Anticipazioni — su sete e bozzoli »	250.119,90		—	5
		812.173.273,94	+	280.834
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . L.		1.361.329.688,07	—	519
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	18.560.611,31		+	12.829
altri . . . . »	58.743.702,12		+	10.820
		77.304.313,43	+	23.649
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		169.327.804,51	—	51
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sez. smobilizzi Ind. . . . »		990.191.205,85	—	899.991
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . »	106.723.350,98			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	235.089.551,34			—
Debitori diversi . . . . »	361.717.954,25		—	26.835
		766.015.856,57	—	26.835
Spese . . . . L.		27.920.023,04	+	6.472
L.		18.645.341.549,81		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.450.576.269,46	+	216.542
L.		46.095.917.819,27		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		395.452.688,21	—	879
TOTALE GENERALE . . . L.		46.491.370.507,48		

Saggio normale dello sconto 4 per cento (dal 9 gennaio 1933-XI).

Il Governatore, V. AZZOLINI.

(18120)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

febbraio 1933 XI)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 20 febbraio 1933 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	13.047.533.900 —	—	140.621
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	370.463.150,79	+	50.530
Depositi in conto corrente	»	907.907.160,28	—	667.774
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	14.625.904.211,07	—	757.865
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»	782.251.726,13	—	157.082
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.645.947.397,87	+	273.778
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente	»	76.095.101,03	+	4
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L. 110.550.313,52				—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . . . » 46.000.000 —				—
Creditori diversi . . . » 587.399.314,29			+	5.175
		743.949.627,81	+	5.175
Rendite del corrente esercizio	L.	85.878.419,12	+	11.404
Utili netti dell'esercizio precedente	»	52.815.066,78		—
	L.	18.645.341.549,81		
Depositanti	»	27.450.576.269,46	+	216.542
	L.	46.095.917.819,27		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	395.452.688,21	—	879
TOTALE GENERALE	L.	46.491.370.507,48		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48.79 %
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 47.32 %

Ragioneria generale — Il capo servizio: G. Rosai.

CONCORSI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Assunzione di venti avventizi (diurnisti) per il lavoro di revisione del catasto agrario.

1. — Per i lavori di revisione del catasto agrario, l'Istituto centrale di statistica assumerà in servizio n. 20 (venti) avventizi diurnisti, di cui n. 5 laureati in scienze agrarie e n. 15 geometri o periti agrari.

2. — Per aspirare alla assunzione gli interessati dovranno provare di trovarsi nelle condizioni volute con la presentazione dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti un'età non inferiore ai 21 anni compiuti e non superiore ai 45 anni compiuti;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica,

d) certificato negativo del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato di studio di cui al precedente n. 1; coloro che siano in possesso di laurea in scienze agrarie, dovranno produrre il diploma in originale od in copia autenticata;

g) certificato di esito di leva, o stato di servizio, o foglio di congedo illimitato dal servizio militare, con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma,

h) certificato medico legalizzato comprovante la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La costituzione fisica verrà altresì accertata da un medico dell'Istituto prima dell'assunzione in servizio. Per i mutilati e gli invalidi di guerra l'imperfezione fisica non dovrà essere tale da fare ostacolo all'esercizio dell'impiego presso l'Istituto;

i) certificato comprovante la iscrizione al P. N. F., oppure ai Fasci giovanili di combattimento.

3. — Gli aspiranti potranno presentare tutti quei documenti, certificati, rapporti che possano comprovare il possesso di titoli statistici o di carattere tecnico-agrario, loro rilasciati da autorità o da Amministrazioni statali, parastatali, da enti pubblici, associazioni corporative e sindacali o da Amministrazioni private.

4. — Il personale assunto dovrà osservare l'orario prescritto per gli avventizi diurnisti dell'Istituto che è, in complesso, di otto ore nei giorni feriali, e dovrà sottostare a tutte le disposizioni di cui al regolamento interno dell'Istituto approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930.

5. — A coloro che sono in possesso del diploma di laurea in agraria verrà corrisposto un assegno di L. 4 (quattro) lorde all'ora, ed a coloro che siano in possesso del diploma di geometra o di perito agrario un assegno di L. 3,10 (tre e centesimi dieci) lorde l'ora.

6. — Gli aspiranti saranno sottoposti ad una prova di idoneità che consisterà:

1° in una prova pratica di esame, redazione e controllo di documenti statistici inerenti al catasto agrario;

2° in una conversazione di cultura generale e di nozioni sul catasto agrario.

L'Istituto centrale di statistica si riserva di scegliere, con giudizio insindacabile, tenuto conto della prova di idoneità, coloro che dovranno essere assunti in servizio.

7. — Il personale assunto potrà essere licenziato in qualsiasi momento senza preavviso od indennità di sorta. Tuttavia dopo sei mesi dalla assunzione, l'Istituto, a suo giudizio insindacabile, potrà assumere, tutti o una parte di coloro che abbiano data buona prova, a contratto biennale con lo stipendio di L. 11.968 annue lorde per i laureati in agraria e di L. 8272 annue lorde per i diplomati geometri o periti agrari, già depurato del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

8. — A parità di merito sarà data la preferenza nell'ordine seguente:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) agli insigniti di medaglia al valor militare conseguita durante la guerra 1915-18;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *a*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie, e in ogni altro caso, sarà data preferenza agli ammogliati con prole rispetto agli ammogliati senza prole, ed a questi ultimi in confronto dei celibi.

Nelle assunzioni di personale si terrà pure conto delle disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra.

9. — Potranno inoltrare domanda di assunzione i diurnisti già in servizio presso l'Istituto centrale di statistica che abbiano tutti i requisiti richiesti dal presente avviso. Essi dovranno allegare alla domanda solamente i documenti di cui ai numeri 2 e 3 che eventualmente non si trovassero già depositati presso l'ufficio del personale.

10. — Le domande di assunzione, corredate dei documenti di cui ai numeri 2 e 3, dovranno essere presentate a questo Istituto (Segreteria reparto affari generali Ufficio concorsi) non oltre il 15 maggio 1933-XI, redatte in carta da bollo da L. 3 secondo l'unito modello.

11. — L'assunzione del personale avrà luogo gradualmente a seconda delle necessità del servizio. Gli aspiranti saranno avvertiti del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la prova di cui al n. 6.

Roma, 16 marzo 1933 - Anno XI

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica:
FRANCO SAVORGNAN.

Modello di domanda.

Alla Presidenza dell'Istituto Centrale di Statistica
Via Balbo ROMA

Io sottoscritto (cognome e nome) . . . . (paternità) . . . . (luogo e data di nascita) . . . . presa conoscenza dell'avviso per l'assunzione di avventizi per lavori di revisione del catasto agrario in data . . . . domando di partecipare alla suddetta assunzione dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso stesso.

Dichiaro di possedere i seguenti titoli di studio:

. . . .

Allego alla presente i documenti prescritti, come da elenco in calce.

Firma, (casato e nome per esteso)

. . . .

(Località, giorno, mese, anno)

. . . .

(Indirizzo preciso) . . . .

Elenco dei documenti allegati alla presente domanda:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(903)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.